



*Ministero del Lavoro, della Salute*

*e delle Politiche Sociali*  
 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,  
 LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
 DEL FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI

0018031-P-04/08/2008

DGSA



22780035

O g g e t t o: Piano Nazionale Benessere animale

AUTONOME PROVINZ PROVINCIA AUTONOMA	
BOZEN-SÜDTIROL DI BOLZANO-ALTO ADIGE	
Protokoll- datum data di protocollo	- 4. Aug. 2008
Protokollnummer: numero di protocollo:	416224

Si trasmette il Piano Nazionale per il benessere degli animali da reddito (PNBA), parte I relativa alla tutela del benessere degli animali negli allevamenti.

Il presente Piano, redatto in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale di Brescia ed un gruppo di rappresentanti delle Regioni e Province autonome (nominato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome), sarà attuato con una prima fase sperimentale sino al 31 dicembre 2008.

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE  
 REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
 SERVIZI VETERINARI

E p.c.

AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
 ALIMENTARI E FORESTALI

AL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA  
 SANITA'

AL CORPO FORESTALE DELLO STATO

ALL'AGEA

AL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE SUL  
 BENESSERE ANIMALE

AL CSN - ANAGRAFE NAZIONALE  
 e/o L.I.Z.S. DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE

ALLA FNOVI

ALL'ANMVI

AL SIV e MP

ALLA LAV

ALL'ENPA

ALLA LIDA

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

ALLA CONFAGRICOLTURA

ALLA CONF COLTIVATORI DIRETTI

ALLA CONF COOPERATIVE

ALLA CIA

ALL'AVITALIA

ALL'UNA

ALL'ANAVIT

ALL'API

ALL'AIIV

IL DIRETTORE GENERALE

*Giuseppe F. c.*

# PIANO NAZIONALE BENESSERE DEGLI ANIMALI DA REDDITO

## PARTE 1 – TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

### INDICE

1. Riferimenti normativi
2. Introduzione
3. Obiettivi
4. Programmazione dell'attività
5. Ispezioni e Registrazione dei dati
6. Flusso dei dati e Rendicontazione

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Legge 14 ottobre 1985, n. 623 ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello (Strasburgo 10 marzo 1976 e 10 maggio 1979) – G.U. n. 266 del 12/11/1985 e Raccomandazioni del Comitato Permanente per la protezione degli animali negli allevamenti, scaricabili dal sito internet del Consiglio d'Europa, alla pagina: [http://www.coe.int/T/E/Legal\\_affairs/Legal\\_cooperation/Biological\\_safety%2C\\_use\\_of\\_animals/Farming/A\\_texts\\_documents.asp#TopOfPage](http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_cooperation/Biological_safety%2C_use_of_animals/Farming/A_texts_documents.asp#TopOfPage)
- b) DLgs. 30 dicembre 1992, n. 533 (attuazione della direttiva 91/629/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli – G.U. n. 7 del 11/01/93 – modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- c) DLgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (attuazione della direttiva 91/630/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini – G.U. n. 7 del 11/01/93 – modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- d) DLgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE) protezione degli animali negli allevamenti – G.U. n. 95 del 24/04/2001, modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 (G.U. 27/12/2004, n. 302) e dalla Legge 26/02/2007, n. 17 (G.U. 26/02/2007, n. 47), e relative linee guida ministeriali di applicazione e chiarimento;
- e) DLgs. 29 luglio 2003, n. 267 (attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE) per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento – G.U. n. 219 del 20/09/2003 - il comma 5 dell'art. 8 è stato abrogato dall'articolo 23 della Legge 25/01/06 - GURI 08/02/2006, n. 32 - gli allegati sono stati modificati con il Decreto del Ministro della salute 20/04/2006 (GURI 15/05/2006, n. 111);
- f) Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- g) Circolare del Ministero della salute 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001;
- h) Nota 2 marzo 2005 prot. DGVA/10/7818 - procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini – applicazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53;
- i) Nota esplicativa 25 luglio 2006 prot. DGVA/10/27232 - sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli - applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 come modificato dal D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 331;
- j) Regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio;
- k) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- l) Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali, che abroga la decisione 2000/50/CE.

## INTRODUZIONE

Nel nostro Paese la protezione degli animali, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli è regolamentata dal decreto legislativo n. 146/2001, attuazione della direttiva 98/58/CE e da norme specifiche relative all'allevamento dei vitelli, dei suini, delle galline ovaiole.

Ai sensi della direttiva 98/58/CE gli Stati Membri devono garantire il rispetto delle disposizioni concernenti la protezione degli animali negli allevamenti e verificarne l'applicazione attraverso l'esecuzione di ispezioni. Le Autorità competenti in materia sono, a diversi livelli, i Servizi Veterinari del Ministero della salute (Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario), delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Aziende sanitarie territoriali.

Si sottolinea che la valutazione dello stato di benessere animale, richiedendo competenze e cognizioni specifiche di etologia, fisiologia, patologia e sanità animale, può essere fatta unicamente da un medico veterinario.

Il regolamento (CE) n. 882/2004, entrato in applicazione il 1° gennaio 2006, prevede che gli Stati membri escuano programmi di controllo e redigano relazioni annuali indicanti i risultati delle ispezioni condotte in diversi settori connessi con la sicurezza alimentare, compreso il benessere degli animali.

Sino ad oggi sul territorio nazionale i controlli per il benessere animale negli allevamenti sono stati effettuati sulla base di una programmazione stabilita in ambito locale, tenendo conto di alcune indicazioni di base fornite dal Ministero della salute attraverso la circolare del 5 novembre 2001, n. 10, nonché con le note esplicative del 2 marzo 2005 e del 25 luglio 2006, concernenti rispettivamente i suini ed i vitelli.

La decisione n. 778/2006, entrata in applicazione dal 1° gennaio 2008, stabilisce che le ispezioni debbono riguardare tutte le specie d'allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE e non solo vitelli, suini e galline ovaiole, inoltre detta regole per armonizzare la raccolta delle informazioni nel corso delle ispezioni e le modalità di comunicazione delle informazioni stesse alla Commissione europea.

Il presupposto fondamentale su cui si basa detta decisione è che le difformità applicative delle norme in materia di benessere animale potrebbero da una parte compromettere il benessere degli animali allevati e dall'altra provocare una distorsione nella leale concorrenza di mercato.

Il "piano nazionale per il benessere animale (PNBA)" nasce dall'esigenza di ottemperare alle disposizioni previste dalle norme nazionali e comunitarie e di rendere uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli, ma deriva anche dalla consapevolezza che è necessario migliorare la formazione dei medici veterinari e degli allevatori relativamente alle tematiche di benessere animale.

I Veterinari ufficiali, oltre a garantire attraverso i controlli che gli allevatori osservino le disposizioni vigenti, svolgono un importante compito "formativo" sugli allevatori stessi, fornendo indicazioni relativamente alle esigenze strutturali ed alle corrette pratiche di allevamento. Infatti il medico veterinario è chiamato a far comprendere all'allevatore che la tutela del benessere degli animali, sancito come principio fondamentale della nostra Società, implica l'utilizzazione di tecniche di allevamento che, migliorando le performance produttive, coincidono anche con gli interessi della produzione.

Attraverso il PNBA, al fine dell'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale della normativa vigente, appare necessario fornire indicazioni relativamente ai criteri ed alle modalità di programmazione dei controlli nonché aggiornare, alla luce della decisione 2006/778/CE, le check list per l'esecuzione dei controlli stessi.

## OBIETTIVI

1. Individuazione dei criteri di controllo conformemente alle disposizioni della decisione n. 778/2006/CE;
2. programmazione annuale dei controlli sulla base della valutazione del rischio (regolamento (CE) n. 882/2004 e decisione n. 778/2006/CE);
3. coordinamento tra le diverse Autorità competenti al fine di evitare da una parte inutili sovrapposizioni dei controlli e dall'altra il rischio di difformi interpretazioni applicative delle norme con conseguenti distorsioni di mercato;
4. standardizzazione ed informatizzazione dei flussi informativi, al fine di rendere disponibili i dati

relativi ai controlli e consentire così alle diverse Autorità competenti di adempiere gli obblighi di rendicontazione previsti dalle norme vigenti;

5. formazione dei medici veterinari e degli allevatori.

L'attività formativa mira a creare un "sistema nazionale" di tutela del benessere degli animali allevati attraverso la conoscenza approfondita della normativa vigente e la sensibilizzazione di tutti gli attori della filiera. Attraverso il miglioramento della gestione e delle tecniche di allevamento sarà possibile ottenere anche il miglioramento della qualità dei prodotti, pertanto, tutta questa attività formativa ed informativa persegue non solo l'obiettivo di tutelare il benessere animale per motivazioni etiche, ma è finalizzata anche alla promozione e valorizzazione della produzione nazionale.

Ai fini della corretta applicazione delle norme minime di protezione degli animali in allevamento, si ritiene opportuno promuovere tra gli allevatori l'applicazione delle "buone pratiche d'allevamento" e, ove possibile, indirizzare verso l'implementazione di "piani di autocontrollo aziendale" che contemplino il rispetto dei parametri di benessere animale. Un buon piano di buone pratiche d'allevamento/autocontrollo dovrebbe, prendere in considerazione vari aspetti direttamente od indirettamente correlati al benessere animale, quali: formazione di gruppi omogenei per età, microclima, lotta ai sinantropi, gestione dei reflui, manutenzione delle strutture e delle attrezzature. Nell'ambito dei suddetti "piani" il veterinario privato che visita l'azienda o il veterinario aziendale (art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 117 del 27 maggio 2005) ove presente, possono essere individuati come referenti per il benessere animale in quanto rappresentano gli interlocutori ideali del veterinario ufficiale, nonché ottimale anello di contatto tra quest'ultimo e l'allevatore.

Si precisa tuttavia che la responsabilità dell'applicazione delle norme di benessere animale ricade, in ogni caso, sull'allevatore. La documentazione relativa ai programmi di autocontrollo su base volontaria, messa a disposizione dei Servizi Veterinari ufficiali, consente di rendere meno gravosa e più costruttiva l'attività di vigilanza, sia per l'allevatore, che per le stesse Autorità di controllo.

## PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che la necessità di realizzare un approccio completo ed integrato ai sistemi di controllo, attraverso l'applicazione di piani nazionali pluriennali, basati sulla valutazione del rischio, comprendenti anche le norme relative al benessere degli animali.

In considerazione dei risultati dei controlli effettuati negli allevamenti nel corso degli ultimi anni, tenendo conto che, alla luce della decisione n. 778/2006, le ispezioni debbono riguardare tutte le specie d'allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE e non solo vitelli, suini e galline ovaiole come negli anni passati, è stata stabilita una programmazione minima di controlli su base annuale.

La programmazione annuale partirà con una fase sperimentale negli ultimi mesi del 2008 ed ogni anno sarà soggetta a revisione sulla base della valutazione dei dati dei controlli dell'anno precedente, con particolare riferimento all'analisi dei casi più gravi di non conformità rilevati, ed in funzione della necessità di elaborare un Piano d'Azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi.

### Programmazione minima dei controlli su base annuale :

SPECIE	ALLEVAMENTI DA CONTROLLARE	%/ MINIMA ANNO
VITELLI A CARNE BIANCA	Tutti	15%
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	15%
OVAIOLE	Tutti	15%
BROILER	> 500 capi	15%
ALTRI BOVINI	> 50 capi	} in totale 25% degli allevamenti delle specie considerate presenti sul territorio di competenza
STRUZZI	> 10 capi	
TACCHINI & ALTRI AVICOLI	> 250 capi	
CONIGLI	> 250 capi	
OVINI	> 50 capi	
CAPRINI	> 50 capi	
BUFALI	> 10 capi	
CAVALLI	> 10 capi	
ANIMALI DA PELLICCIA	Tutti	
PESCI	Tutti	

Nella voce "altri bovini" sono comprese anche tutte le categorie vitelli, ad eccezione di quelli a carne bianca, per i quali si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533, e successive modificazioni.

Sulla base della valutazione del rischio per alcune specie è stata considerata una consistenza minima di capi e, pertanto, la percentuale fissata deve essere calcolata sul totale degli allevamenti con la suddetta consistenza.

### Criteri di selezione

Sono state stabilite priorità di intervento in base alla specie ed al numero dei capi.

I controlli per il benessere animale negli allevamenti di vitelli, suini e galline ovaiole, sino ad oggi, sono stati effettuati utilizzando idonee check-list e rendicontati regolarmente, ai sensi della decisione 2000/50/CE, in quanto oggetto di normativa verticale. Per tale motivo si ritiene che per tali tipologie di allevamento, sottoposte negli anni passati ad una frequenza elevata di controlli in tutto il territorio nazionale si possa prevedere, ai sensi del presente Piano, una % minima annuale di controlli inferiore (pari al 15%), rispetto a quella prevista (pari al 25%) per i controlli delle altre categorie animali.

Per i **vitelli** la priorità riguarda l'allevamento a carne bianca, che dal punto di vista del benessere animale si presenta a "maggiore rischio".

Per quanto riguarda le **galline ovaiole**, considerando che la maggior parte degli allevamenti presenti in Italia è in batteria di gabbie non modificate, si è ritenuto opportuno non prevedere né limite di capi, né priorità per sistema di allevamento. Tale determinazione deriva anche dal fatto che negli ultimi due bienni di controlli è stata registrata ancora un'alta percentuale di irregolarità legate alla libertà di movimento e alle densità eccessive.

Relativamente ai **suini** sono stati considerati maggiormente a rischio di "scarso benessere" gli allevamenti con un numero di capi superiore a 40 o con un numero di scrofe superiore a 6 (rischi maggiori legati alla particolarità dell'allevamento delle scrofe).

Per tutte le **altre specie allevate**, per le quali non si dispone di dati significativi, in considerazione della variegata distribuzione degli allevamenti sul territorio nazionale nonché della peculiarità del patrimonio zootecnico in determinate aree del Paese, si è ritenuto opportuno, almeno per la fase sperimentale, prevedere una percentuale minima cumulativa dei controlli pari al 25% degli allevamenti presenti sul territorio di competenza.

Unica eccezione è rappresentata dall'allevamento del **pollo da carne** (broiler), per il quale è stata prevista una percentuale minima del 15%, considerando gli allevamenti con un numero di capi superiore a 500 conformemente a quanto stabilito nella direttiva 2007/45/CE, cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 30 giugno 2010.

Le indicazioni fornite mediante le circolari esplicative relative alla protezione dei suini (2 febbraio 2005) e dei vitelli (25 luglio 2006), ove non in contrasto con il presente piano, sono ancora vigenti e costituiscono i capitoli relativi a tali specie.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della valutazione del rischio in ambito territoriale, possono prevedere una percentuale minima di controlli diversa da quella indicata, elaborando un proprio "programma annuale dell'attività di vigilanza", da inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno, nel quale deve essere indicato il numero di allevamenti che si prevede di ispezionare per ogni specie animale allevata e la corrispondente percentuale sul totale di allevamenti presenti nel territorio di competenza. Tale programma deve essere sottoposto a valutazione con esito favorevole da parte del competente ufficio della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario.

Trascorsi quattordici giorni dalla data di invio della proposta di programma, qualora non pervengano osservazioni da parte del sopraccitato ufficio, l'approvazione dello stesso s'intende accordata.

## ISPEZIONI E REGISTRAZIONE DEI DATI

Durante l'ispezione il Veterinario ufficiale raccoglie e registra:

- la data, l'identificazione del luogo di produzione, i dati ed il codice fiscale del proprietario e del detentore;
- il tipo di allevamento e le disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- le categorie di non conformità rispetto alle disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- le categorie amministrative delle non conformità e le azioni intraprese.

Le categorie amministrative delle non conformità sono state suddivise in tre gruppi cui corrispondono diverse azioni:

- **categoria A** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine inferiore ai tre mesi e non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **categoria B** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine superiore ai tre mesi e non viene fatta nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **categoria C** - non conformità per le quali viene comminata una sanzione amministrativa o penale immediata (vi appartengono i casi più gravi di non conformità e le reiterazioni).

La vigilanza sul benessere animale può essere svolta come attività a sé stante ovvero in occasione di sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità (profilassi, controlli sui mangimi, farmaci etc.).

Durante ogni ispezione effettuata ai sensi del presente piano il Veterinario ufficiale deve controllare **tutte le categorie di non conformità** previste per la specie in esame. Nel caso in cui il Veterinario ufficiale effettui un controllo sul benessere animale durante l'ispezione in allevamento finalizzata ad altri scopi, tale controllo per essere significativo devono riguardare almeno:

- 5 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per i vitelli
- 4 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per i suini;
- 3 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per le galline ovaiole
- 5 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per tutte le specie che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 (attuazione della direttiva 98/58/CE).

**In tali casi i controlli dovranno essere rendicontati come "extrapiano" e non rientrano nel conteggio relativo alla percentuale minima annuale prevista dal Piano.**

Si sottolinea l'importanza di mantenere una documentazione scritta dell'attività di controllo svolta, pertanto per ogni ispezione effettuata deve essere redatta l'apposita "check list". La registrazione dei dati relativi ai controlli è indispensabile sia quando vengono riscontrate irregolarità cui consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, che in caso di assenza di violazione delle norme o qualora vengano disposte prescrizioni di adeguamento prive di connotazione sanzionatoria.

All'atto dell'ispezione in allevamento per la verifica del benessere animale il veterinario ufficiale non deve trascurare taluni aspetti che, pur non essendo direttamente o specificatamente regolamentati dalle disposizioni di settore, sono stati oggetto di osservazioni da parte degli Ispettori del Food Veterinary Office nel corso delle più recenti missioni in Italia in materia di benessere animale negli allevamenti:

- verifica della presenza e conformità del registro dei trattamenti;
- verifica della conformità della registrazione di carico e scarico degli animali relativamente alle movimentazioni con particolare riferimento alla mortalità;
- verifica della presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche

e, ove previsto:

- verifica dell'introduzione in allevamento di animali scortati da un documento di identificazione (passaporto ai sensi del Reg. CE n. 1760/2002 oppure altro documento previsto in deroga dal DM 31.01.2002) e del modello 4;
- verifica della corretta identificazione degli animali e registrazione in banca dati anagrafe zootecnica ai sensi della normativa vigente.

Al fine di rendere più efficaci i controlli si ritiene opportuno che il veterinario ufficiale in una fase precedente l'esecuzione della visita ispettiva prenda in visione, ove disponibili, i dati registrati nella BDN – banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, relativi all'azienda che sarà oggetto dell'ispezione medesima.

## FLUSSO DEI DATI E RENDICONTAZIONE

Ai sensi della decisione n. 778/2006 devono essere registrati tutti i casi di non conformità, deve essere redatta una relazione annuale, da trasmettere alla Commissione europea (entro il 30 giugno di ogni anno) su supporto elettronico, contenente tutte le informazioni raccolte e registrate nell'anno precedente.

La relazione deve contenere: tutte le informazioni previste, l'analisi dei casi più gravi di non conformità rilevati e un Piano d'Azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi.

Le informazioni da comunicare alla Commissione riguardano in particolare:

1. i luoghi di produzione soggetti a ispezioni, cioè il numero totale degli allevamenti presenti sul territorio;
2. i luoghi di produzione oggetto di ispezioni, cioè il numero di allevamenti ispezionati nell'anno di riferimento;
3. i luoghi di produzione per i quali non sono stati rilevati casi di non conformità, sulla base dei risultati delle ispezioni, cioè il numero di allevamenti nei quali non sono state riscontrate irregolarità;
4. il numero totale delle non conformità corrispondenti alle categorie previste nell'allegato II della decisione 778/2006/CE, riportate nell'allegato 1 del presente Piano;
5. il numero totale delle non conformità corrispondenti alle categorie previste nell'allegato III della decisione 778/2006/CE, riportate negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente Piano.

Allo scopo di uniformare le procedure di controllo e di raccolta dei dati si allegano i modelli di "check list" (Allegati 1, 2, 3 e 4) che saranno utilizzati, oltre che per l'esecuzione dei controlli in allevamento, anche, compilando le apposite voci, per la rendicontazione dell'attività di controllo. Tali check list sostituiscono i modelli allegati alla circolare n. 10 del 5 novembre 2001 e alle note prot. DGVA/10/7818 del 2 marzo 2005 e prot. DGVA/10/27232 del 25 luglio 2006 e sono suddivise in sezioni; in ogni sezione devono essere indicate le conformità o le non conformità riscontrate e gli eventuali provvedimenti adottati suddivisi per categoria amministrativa (A – B – C).

I Servizi Veterinari territorialmente competenti nella fase sperimentale dovranno inviare il riepilogo dell'attività alle Regioni/Province autonome entro il **28 febbraio 2009** (anno successivo a quello di riferimento) sia in formato cartaceo, che in formato elettronico. Le Regioni e Province autonome, dopo aver aggregato i dati dovranno inviare il "riepilogo annuale", sia in formato cartaceo, che in formato elettronico al competente ufficio del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario entro il **31 marzo 2009** (anno successivo a quello di riferimento).

Anche l'attività di controllo non conforme alle modalità del presente piano dovrà essere rendicontata con la medesima tempistica e con la specifica indicazione "extrapiano".

A decorrere dall'attivazione delle apposite funzionalità per la registrazione dei dati dei controlli nella BDN, la rendicontazione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso l'inserimento, dei dati contenuti nelle check list, nella Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica, rispettando la tempistica sopra riportata e l'eventuale indicazione relativa ai controlli extrapiano, fermo restando le determinazioni che saranno prese ai sensi dell'Accordo della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2008, relativo alla piattaforma informativa nazionale.

Annualmente il Ministero provvederà a pubblicare sul proprio sito web la relazione trasmessa alla Commissione relativa all'attività di controlli effettuati durante l'anno precedente.

La funzionalità per registrare le check list in BDN saranno disponibili nel prossimo autunno (sarà data comunicazione della data esatta) e pertanto entro il 28 febbraio 2009 potranno essere caricati i dati relativi ai controlli effettuati nell'anno 2008.



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

REGIONE.....

ASL.....

EXTRAPIANO SI  NO

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI  
DATI ANNUALI GALLINE OVAIOLE**

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE  
(D.Lgs. 146/2001 - D.Lgs. 267/2003 e succ. modifiche)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Codice azienda ..... Ragione sociale.....

Sede allevamento..... Sede legale.....

Responsabile legale.....

Proprietario degli animali...../ codice fiscale .....

Conduttore/Detentore degli animali...../ codice fiscale .....

Data di costruzione o di inizio attività ..... Data dell'ultima ristrutturazione .....

Indirizzo produttivo dell'azienda.....(uova da consumo/uova per sgusciatura/riproduzione)

Selezione/imballaggio presso l'allevamento:  no  si indicare la destinazione.....

n. ovaiole: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione.....

n. totale capannoni ..... n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione.....

Veterinario aziendale (se presente): Dott. ....

**Metodo di allevamento:**

all'aperto  a terra  biologico

in batteria con gabbie non modificate  in batteria con gabbie modificate

Se in batteria le gabbie sono disposte:  su unico piano  su piani sfasati  su piani sovrapposti

n. piani di gabbie ..... n. galline per gabbia.....

## LEGENDA

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

Tipo di irregolarità					Numero irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti .....							
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative							
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc).....							
	Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....							
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	Tutte le galline ovaiole sono ispezionate dal proprietario o dalla persona responsabile almeno una volta al giorno							
	Gli impianti con più piani di gabbie sono provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentono di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani e che facilitano il ritiro delle galline							
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali							
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	è presente il registro dei trattamenti							
	è presente il registro di carico e scarico/la mortalità è regolarmente registrata							
	è presente un piano di autocontrollo /GMP							
	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente							
4. SPAZIO DISPONIBILE	lo spazio a disposizione di ogni gallina è sufficiente per consentirle un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causarle inutili sofferenze o lesioni, in tutte le tipologie di allevamento, ovvero:							
	GABBIE NON MODIFICATE - ogni gallina ovaiole dispone di almeno 550 cm <sup>2</sup> di superficie della gabbia che deve essere misurata su un piano orizzontale e utilizzabile senza limitazioni, (sono esclusi dal calcolo eventuali bordi deflettitori antispreco)							
	GABBIE MODIFICATE - ogni gallina ovaiole dispone di almeno 750 cm <sup>2</sup> di superficie della gabbia, di cui 600 cm <sup>2</sup> di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cm <sup>2</sup>							
	SISTEMI ALTERNATIVI - il coefficiente di densità non è superiore a 9 galline ovaiole per m <sup>2</sup> di zona utilizzabile. Per gli allevamenti che applicavano questo sistema al 3 agosto 1999, quando la zona utilizzabile corrisponde alla superficie del suolo disponibile il coefficiente non è superiore a 12 volatili per m <sup>2</sup> di superficie disponibile (fino al 31 dicembre 2011)							

Allegato 1

5. EDIFICI E LOCALI DI STABILIZZAZIONE	Modello e caratteristiche delle gabbie compresi i materiali impiegati e gli utensili con i quali le galline possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze								
	I sistemi di allevamento sono concepiti e le gabbie sono sistemate in modo da impedire che le galline possano scappare								
	La gabbia e le dimensioni della relativa apertura hanno forma e dimensioni tali da permettere di estrarre una gallina adulta senza causarle sofferenze, lesioni o ferite								
	Il tipo di pavimentazione non è sdruciolevole, non ha asperità tali da provocare lesioni, e sostiene adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa								
	Il tipo di pavimentazione consentendo agli animali di coricarsi, giacere, alzarsi, muoversi ed accudire a se stessi senza difficoltà, secondo le esigenze fisiologiche della specie.								
	Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarità e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature sono mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti.								
	I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfanno i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario								
	l'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione sono adeguati e consentono di mantenere entro limiti non dannosi per le galline la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas <ul style="list-style-type: none"> <li>all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali</li> </ul>								
	le deiezioni sono eliminate regolarmente								
	le galline morte sono rimosse giornalmente								
	<b>GABBIE NON MODIFICATE</b> (vietate a decorrere dal 1° gennaio 2012) <ul style="list-style-type: none"> <li>la mangiatoia è utilizzabile senza limitazioni ed ha una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia;</li> <li>ogni gabbia, in mancanza di tettarelle o coppette, dispone di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia. Nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due tettarelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna gabbia;</li> <li>l'altezza minima delle gabbie non è inferiore a 40 cm per il 65% della superficie e non è inferiore a 35 cm in ogni punto;</li> <li>il pavimento delle gabbie è costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non supera il 14% ovvero 8 gradi (pendenze superiori sono consentite solo per i pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare);</li> </ul> le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie								
<b>GABBIE MODIFICATE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>le galline ovaiole dispongono di: <ul style="list-style-type: none"> <li>un nido (la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile);</li> <li>di una lettiera che consente loro di becchettare e razzolare;</li> <li>di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole;</li> </ul> </li> <li>la mangiatoia è utilizzabile senza limitazioni ed ha una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia;</li> <li>ogni gabbia dispone di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo - nel caso di abbeveraggio a raccordo, almeno due tettarelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna ovaiole;</li> <li>le file di gabbie (per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili), sono</li> </ul>									

Allegato 1

7. ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	<p>I sistemi produttivi sono sistemati in modo da ridurre al minimo possibile il livello sonoro e da evitare rumori di fondo od improvvisi.</p> <p>sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR</p> <p>La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione o di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.</p> <p>In caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto</p> <p>gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno</p>	
8. ALIMENTAZIONE, ARBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE	<p>Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente</p> <p>I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario</p> <p>L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle ovaiole</p> <p>Viene garantito ad ogni singolo soggetto l'accesso agli alimenti contemporaneamente o con un sistema di somministrazione dell'alimento tale da ridurre le aggressioni anche in presenza di competitività</p> <p>Viene fornita costantemente acqua fresca in quantità sufficiente e di qualità</p>	
9. MUTILAZIONI	<p>rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.L.gs. 146/2001;</p> <p>a) non vengono praticati interventi che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni</p> <p>b) il taglio delle ali e la bruciatura dei tendini, se necessari sono eseguiti esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione</p> <p>rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.L.gs. 267/2003 e succ. integr. e modif. ovvero:</p> <p>6. non vengono praticate mutilazioni.</p> <p>7. il taglio del becco, consentito solo per comprovate e documentate esigenze per evitare plumofagia e cannibalismo, viene effettuato da personale qualificato sotto la responsabilità di un medico veterinario, su pulcini di età inferiore a dieci giorni.</p>	
10. PROCEDURE D'ALLEVAMENTO	<p>non sono praticati, nell'allevamento naturale o artificiale, procedimenti di allevamento ed interventi che provochino o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni</p> <p>vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti</p>	
<b>Totale</b>		



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

REGIONE.....

ASL.....

EXTRAPIANO SI  NO

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO  
DATI ANNUALI SUINI**

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE  
( D.Lgs. 146/2001, D.Lgs. 534/92 e successive modifiche )

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Codice azienda ..... Ragione sociale.....

Sede allevamento..... Sede legale.....

Responsabile legale.....

Proprietario degli animali..... / codice fiscale .....

Conduttore/Detentore degli animali..... / codice fiscale .....

Data di costruzione o di inizio attività ..... Data dell'ultima ristrutturazione .....

Indirizzo produttivo dell'azienda..... (Ingrasso/Riproduzione - Ciclo chiuso/Ciclo aperto/Misto)

n. totale capannoni ..... n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione.....

n. totale box ..... n. totale box attivi all'atto dell'ispezione.....

verri: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

scrofe e scrofette: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

lattonzoli: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

suinetti: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

suini all'ingrasso: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

Nell'allevamento si pratica la Fecondazione Artificiale ..... (si/no)

Responsabile dell'attuazione del Piano Aujeszky: Dott. ....

Veterinario aziendale (se presente): Dott. ....

## LEGENDA

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

Tipo di irregolarità					N. di provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni			
Requisito	Definizione dei requisiti				A	B	C
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti .....						
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative (art. 3 e allegato al D.Lgs. 53/2004)						
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali Indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....						
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 1 volta/di						
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali						
	sono presenti recinti individuali nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti con problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, o che sono malati o feriti ecc.)						
	gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato						
	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie						
	I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso età e categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso);						
	SCROFE E SCROFETTE: • se necessario, sono sottoposte a trattamenti contro i parassiti interni ed esterni vengono pulite se sistemate negli stalli da parto						
	SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO: • quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale • la formazione dei gruppi avviene con il minimo possibile di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono) • qualora necessaria, la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento • i suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri • sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta • gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo • la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario						

Allegato 2

3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	<p>è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme</p> <p>è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata</p> <p>è presente un piano di autocontrollo /buone pratiche di allevamento</p> <p>i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente</p>																										
4. LIBERTÀ DI MOVIMENTO	<p>la libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni</p> <p>è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette (in vigore in Italia dal 1° gennaio 2001)</p> <p>gli attacchi eventualmente utilizzati per gli altri suini non provocano lesioni e consentono ai suini di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giocare ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati</p> <p><b>SCROFE E SCROFETTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi</li> <li>dietro alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito,</li> <li>gli stalli da parto, in cui le scrofe possono muoversi liberamente, sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre</li> </ul> <p><b>LATTONZOLI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente</li> <li>questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato</li> <li>vi è una idonea fonte di calore</li> <li>nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà</li> </ul>																										
5. SPAZIO DISPONIBILE	<p>le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALI'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno:</p> <table border="1" data-bbox="375 1097 917 1310"> <thead> <tr> <th>Peso vivo kg</th> <th>m<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 10</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Oltre 10 fino a 20</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Oltre 20 fino a 30</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>Oltre 30 fino a 50</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Oltre 50 fino a 85</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Oltre 85 fino a 110</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Oltre 110</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende:</i></p> <p>le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione</li> <li>2,25 mq per ciascuna scrofa</li> </ul> <p>se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>meno di sei animali le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;</li> <li>40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %</li> </ul> <p>nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione o una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m</li> <li>se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.</li> </ul> <p><i>deroga per le aziende con meno di 10 scrofe:</i></p> <p>le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto</p> <p>in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto</p>	Peso vivo kg	m <sup>2</sup>	Fino a 10	0,15	Oltre 10 fino a 20	0,20	Oltre 20 fino a 30	0,30	Oltre 30 fino a 50	0,40	Oltre 50 fino a 85	0,55	Oltre 85 fino a 110	0,65	Oltre 110	1,00										
Peso vivo kg	m <sup>2</sup>																										
Fino a 10	0,15																										
Oltre 10 fino a 20	0,20																										
Oltre 20 fino a 30	0,30																										
Oltre 30 fino a 50	0,40																										
Oltre 50 fino a 85	0,55																										
Oltre 85 fino a 110	0,65																										
Oltre 110	1,00																										

## Allegato 2

6. EDIFICI E LOCALI DI STABILIZZAZIONE	<p>i materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali</p> <p>non vi sono spigoli taglienti o sporgenze</p> <p>la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali</p> <p>- all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali</p> <p><u>rumori</u> - dove sono stabulati i suini sono evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, i rumori costanti ed improvvisi</p> <p><u>Locali di stabilizzazione</u> sono costruiti in modo di permettere agli animali di:</p> <p>- avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente</p> <p>- riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali)</p> <p><u>il locale/recinto infermeria</u> è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente</p> <p><u>I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti</u> sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario</p>								
7. ILLUMINAZIONE MINIMA	dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno								
8. PAVIMENTAZIONI	<p><u>Pavimenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sono sdrucciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni ai suini</li> <li>• sono costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali</li> <li>• sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei suini</li> <li>• se non è prevista una lettiera i pavimenti sono a superficie rigida, piana e stabile</li> <li>• gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la superficie libera al suolo minima del recinto per VERRO ADULTO è di 6 mq</li> <li>• nel recinto il verro si può girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini</li> <li>• se il recinto viene utilizzato anche per l'accoppiamento la superficie al suolo è di almeno 10 mq ed è libero da ostacoli</li> </ul> <p><u>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D. Leg. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE: - una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta</li> <li>2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa</li> </ol>             una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)           </li> <li>• i pavimenti fessurati <u>in calcestruzzo</u> per SUINI ALLEVATI IN GRUPPO hanno:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'ampiezza massima delle aperture di:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 mm per i lattinzoli;</li> <li>• 14 mm per i suinetti;</li> <li>• 18 mm per i suini all'ingrasso;</li> <li>• 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;</li> </ul> </li> <li>b) l'ampiezza minima dei travetti:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 mm per i lattinzoli e i suinetti;</li> <li>• 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>								

## Allegato 2

<p>9. MATERIALE MANIPOLABILE</p>	<p>i suini (fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 per scrofe e scrofette) hanno accesso ad una quantità sufficiente di materiale che consente loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (ad es. paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un loro miscuglio, etc.) - salvo che il loro uso possa compromettere la salute o il benessere degli animali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno altro) specificare.....</li> <li>• indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile .....</li> </ul> <p>SCROFE e SCROFETTE nella settimana precedente il parto dispongono di lettiera adeguata in quantità sufficiente (tranne nel caso in cui sia tecnicamente irrealizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami)</p> <p><u>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende</u></p> <p>le SCROFE e SCROFETTE hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati nell'allegato al D.Lgs. 53/2004</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro) specificare.....</li> <li>• indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile .....</li> </ul>									
<p>10. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE</p>	<p>non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente</p> <p>I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario</p> <p>tutti i suini sono nutriti almeno una volta al giorno</p> <p>se sono alimentati in gruppo e non <i>ad libitum</i> o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo</p> <p>le SCROFE e le SCROFETTE ALLEVATE in GRUPPO sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività</p> <p>l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle diverse categorie animali</p> <p>a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i secchi, i poppai, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione</li> <li>• ogni alimento avanzato viene rimosso regolarmente</li> <li>• le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento</li> </ul>									
<p>11. MANGIMI CONTENENTI FIBRE</p>	<p>per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente ed alimenti ad alto tenore energetico</p>									
<p>12. MUTILAZIONI</p>	<p>rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 ed all'allegato al D.Lgs. 534/1992, Capitolo I, punto 8</p> <p>Sono praticate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la riduzione uniforme degli incisivi dei lattinzoli entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura o troncatura che lasci una superficie liscia intatta</li> <li>la riduzione delle zanne dei verri, se necessaria, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza</li> <li>il mozzamento di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita.</li> <li>la castrazione dei suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita</li> <li>l'apposizione di un anello al naso, (ammesso solo quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto)</li> </ol> <p>tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (art. 5 bis) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche</p>									

## Allegato 2

	<p>se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattinzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti o dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità).</li> <li>• è necessario che vi sia documentazione della comprovata esigenza di tali pratiche (dichiarazione di un medico veterinario).</li> </ul>									
13. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	<p>non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possono provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a talmi procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)</p>									
	<p>vengono messe in atto azioni preventive o vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti</p>									
	<p>LATTONZOLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattinzolo stesso)</li> <li>• i lattinzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati</li> <li>• gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo</li> <li>• gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)</li> </ul>									
14. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	<p>se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali</p>									
	<p>in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto</p>									
	<p>gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno</p>									
	<p>sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR</p>									
<b>Totale</b>										



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

REGIONE.....

ASL.....

EXTRAPIANO SI  NO

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO  
DATI ANNUALI VITELLI**

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE  
(D.Lgs. 146/2001, D.Lgs. 533/92 e successive modifiche)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Codice azienda ..... Ragione sociale.....

Sede allevamento..... Sede legale.....

Responsabile legale.....

Proprietario degli animali..... / codice fiscale .....

Conduttore/Detentore degli animali..... / codice fiscale .....

Data di costruzione o di inizio attività ..... Data dell'ultima ristrutturazione .....

Indirizzo produttivo dell'azienda..... (da carne - da latte - misto)

n. totale capannoni ..... n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione.....

n. totale box ..... n. totale box attivi all'atto dell'ispezione.....

n. totale dei vitelli presenti..... n. dei vitelli di età < a 8 settimane.....

capacità massima vitelli.....

Veterinario aziendale (se presente): Dott. ....

## Allegato 3

## LEGENDA

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

Tipo di irregolarità					N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni			
Requisito	Definizione dei requisiti				A	B	C
1. PERSONALP	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti .....						
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative						
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali Indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....						
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 2 volte/di (1 volta/di se stabulati all'aperto)						
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali						
	sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole						
	gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato						
	in caso di necessità viene consultato un medico veterinario						
	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie						
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme						
	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata						
	gli animali sono correttamente identificati e registrati						
	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento						
	è tenuta una registrazione dei prelievi per il dosaggio dell'HB						
4. LIBERTA' DI MOVIMENTO	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente						
	lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni						
	i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà						
	i vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte o suoi sucedanei per un periodo massimo di 1 ora						
	gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati						

## Allegato 3

5. SPAZIO DISPONIBILE	<p>i vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali</p> <p>sono presenti vitelli di età superiore alle 8 settimane rinchiusi in recinti individuali per motivi sanitari o comportamentali certificati da un medico veterinario esclusivamente per il periodo necessario</p> <p>i recinti individuali di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti, le pareti divisorie non sono costituite da muri compatti, ma sono traforate, salvo nel caso in cui sia necessario isolare i vitelli</p> <p>lo spazio libero disponibile per ciascun vitello allevato in gruppo è di almeno:  mq 1,5 per vitelli di p. v. &lt;150 Kg  mq 1,7 per vitelli di p. v. &gt;150 Kg e &lt; 220Kg  mq 1,8 per vitelli di p. v. &gt;220 Kg</p>															
6. EDIFICI E LOCALI DI STABILIZZAZIONE	<p>i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili</p> <p>Gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato</p> <p>le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia</p> <p>la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali  - all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali</p> <p>i secchi, i poppatoli, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione  ogni alimento avanzato viene rimosso</p> <p>le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento</p> <p>gli escrementi, l'urina i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità</p> <p>i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli</p> <p>la zona in cui i vitelli si coricano è confortevole, pulita e ben drenata</p> <p>è presente la lettiera (obbligatoria per vitelli &lt; 2 settimane vita)</p> <p>il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente</p> <p>i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario</p>															
7. ILLUMINAZIONE MINIMA	<p>gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo</p>															
8. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	<p>gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno</p> <p>sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore</p> <p>sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime</p> <p>sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)</p> <p>se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso</p> <p>è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti</p> <p>sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR</p>															
9. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	<p>non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente</p>															

## Allegato 3

	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario								
	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli								
	i vitelli sono nutriti almeno 2 volte al giorno								
	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente								
	a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente a può soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi con altre bevande								
	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore								
	i vitelli ricevono il colostro entro le prime 6 ore di vita								
	vengono effettuate verifiche sul grado di colostratura e sulla qualità del colostro								
	il colostro proviene da bovine sane della stessa azienda								
	il colostro è sottoposto a trattamenti di risanamento in caso di insufficiente stato sanitario delle bovine presenti in azienda								
	esiste una banca aziendale del colostro								
4. TASSO DI EMOGLOBINA	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli								
	la razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore di HB di almeno 4,5 mmol/l (pari a 7,25 g/dl)								
10. MANGIMI CONTENENTI FIBRE	dalla seconda settimana di età è somministrata una quantità adeguata di alimenti fibrosi (quantitativo portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane)								
11. MUTILAZIONI	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 sono praticate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario</li> <li>• il taglio della coda se necessario eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione</li> </ul>								
12. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)								
	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente								
	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti								
	è rispettato il divieto di mettere la muscuola ai vitelli								
	i vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cicatizzazione ombelico esterno completa)								
	in un numero significativo di soggetti si evidenziano comportamenti anomali (succhiamento reciproco, movimenti della lingua) o fenomeni di meteorismo								
<b>Totale</b>									



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

REGIONE.....

ASL.....

EXTRAPIANO SI  NO

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO**

**DATI ANNUALI SPECIE.....**

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE

(D.Lgs. 146/2001 e successive modifiche)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Codice azienda ..... Ragione sociale.....

Sede allevamento..... Sede legale.....

Responsabile legale.....

Proprietario degli animali..... / codice fiscale .....

Conduttore/Detentore degli animali..... / codice fiscale .....

Data di costruzione o di inizio attività ..... Data dell'ultima ristrutturazione .....

Indirizzo produttivo dell'azienda.....

n. totale capannoni ..... n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione.....

n. totale box ..... n. totale box attivi all'atto dell'ispezione.....

n. totale animali presenti..... (suddivisi per categorie di età) .....

capacità massima .....

Veterinario aziendale (se presente): Dott. ....

## LEGENDA

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

Tipo di irregolarità					N. di provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni			
Requisito	Definizione dei requisiti				A	B	C
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti .....						
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative						
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....						
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	gli animali sono ispezionati almeno 1 volta/di						
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali						
	sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole						
	gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato						
	in caso di necessità viene consultato un medico veterinario						
	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie						
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme						
	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata						
	gli animali sono correttamente identificati e registrati (se previsto dalla normativa)						
	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento						
	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente						
4. LIBERTÀ DI MOVIMENTO	lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni						
	i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà						
	gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati						
	i recinti di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti						
	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili						
	Gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato						

## Allegato 4

	le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia								
	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguato alle esigenze fisiologiche della specie e all'età degli animali								
	le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento								
	gli escrementi, l'urina e foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità								
	i pavimenti non sono sdrucciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli								
	è presente un locale/recinto infermeria chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente								
	le locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario								
	gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo								
6. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno								
	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore								
	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime								
	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)								
	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso								
	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti								
	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR								
7. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente								
	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario								
	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli								
	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni								
	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore								
8. VENTILAZIONI	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19								
9. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)								
	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente								
	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti								
<b>Totale</b>									